

Nr. 6831/15 RG.



TRIBUNALE DI MILANO

-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

In persona del giudice unico dott.ssa S. M. M., in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 15 giugno 2015

promossa da

C. E., elettivamente domiciliato in Milano, Piazzale ... (OMISSIS)...., presso lo studio dell'Avv. A. D, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo unitamente all'avv. L. T. del foro di Vercelli;

ricorrente

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* geom. Fausto Amadasi, elettivamente domiciliato in Milano, via Sigieri, 22, presso lo studio dall'avv. M. C. M., rappresentato e difeso dall'avv. G. M. per delega a margine della memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c.

All'udienza a ciò deputata, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15 giugno 2015, il geom. E. C. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire, previa sospensione dell'esecuzione del ruolo e della cartella esattoriale, dichiarare non dovute le somme pretese a titolo contributivo per le causali ed i titoli indicati.

Esponesse il ricorrente, di aver ricevuto, in data 4 maggio 2015, notifica della cartella di pagamento n. ...(OMISSIS)... riportante la somma di € 22.444,31 a favore della Cassa Italiana di Previdenza per i Geometri.

Riteneva il ricorrente di nulla dovere a titolo di contributi previdenziali atteso che, le ragioni sulle quali la Cassa pretendeva di fondare le proprie pretese, non potevano condividersi.

Le pratiche catastali espletate, erano state eseguite a titolo gratuito o in relazione a questioni di carattere personale.

Il ruolo di amministratore unico in tre società di capitali non poteva dirsi titolo sufficiente a fondare la pretesa in quanto la sua attività concerneva solo profili di carattere amministrativo-burocratico e non tecnico.

Si costituiva la Cassa Italiana di Previdenza ed assistenza dei geometri, contestando le avversarie deduzioni e rivendicando la legittimità delle proprie pretese di cui chiedeva l'accoglimento.

Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 15 febbraio 2016, la causa veniva posta in decisione.

All'esito della camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Per contro, dopo le produzioni fatte in udienza (relata di notifica), superata risulta l'eccezione di tardività del ricorso.

A sostegno delle proprie deduzioni ed allo scopo di contrastare la pretesa contributiva avanzata dalla Cassa, il geom. C. invoca l'art. 22 l.n. 773/1982 (Riforma della Cassa Nazionale Geometri).

In particolare, il ricorrente invoca il disposto della norma laddove la stessa prevede l'obbligo dell'iscrizione alla cassa per i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità se non iscritti ad altre forme di previdenza.

Secondo il ricorrente, che non contesta di aver espletato le sei pratiche catastali richiamate dalla Cassa, tale attività che costituisce l'unica a cui lo stesso si è

occupato, peraltro a titolo gratuito, non può valere a dimostrare un esercizio continuato della professione.

Il ricorrente non tiene conto e lo fa solo in sede di discussione, che la norma invocata non costituisce l'attuale riferimento normativo dal quale occorre partire per la decisione a cui si è chiamati.

A seguito della trasformazione della Cassa Geometri in ente con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Dlgs n. 509/1994, le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e contribuzione, che trovavano fonte nella l.n. 773/82 (questa sì invocata dal ricorrente) sono state trasposte nello Statuto dell'Ente e nei regolamenti approvati.

La precedente normativa e disciplina è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2002.

A partire dal 1 gennaio 2003, sono intervenute le modifiche approvate con d.m. 27 febbraio 2003.

Il nuovo art. 5 dello Statuto prevede l'iscrizione obbligatoria alla Cassa da parte dei geometri e geometri laureati iscritti all'albo dei geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione .

La soppressione dell'inciso "con carattere di continuità" e la sostituzione con l'espressione "anche senza carattere di continuità" costituisce una profonda frattura rispetto al precedente disposto normativo e manifesta una, certamente innovativa, ma non per questo non rilevante, scelta adottata dall'organo di previdenza.

Senza voler entrare nel merito della decisione, scrutinio che neppure si è chiamati a svolgere, non può, in questa sede, che prendersi atto che, dal 2003, l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per i geometri è subordinato alla sola iscrizione all'albo professionale ed all'esercizio della professione, seppur in modo saltuario.

Nella specie, posto che l'iscrizione all'albo del geom. E. C. non è posta in dubbio e che lo stesso ha riconosciuto di aver espletato le sei pratiche catastali indicate dalla Cassa, si ritiene che i presupposti richiesti per l'iscrizione alla Cassa sussistano pienamente.

La norma surriportata non fa alcun distinguo in merito alle modalità di svolgimento della professione e quindi al fatto che l'attività abbia procurato un compenso oppure no, ne vi è questione di titolo di tale esercizio.

Pertanto, gli argomenti utilizzati dal geom. C. a sua difesa (gratuità delle pratiche e carattere personale o amichevole del titolo) non paiono poter portare a conclusioni diverse.

Il fatto poi che la Cassa abbia deciso di modificare la norma in questione escludendo il riferimento alla continuità della professione, rende irrilevante ogni ulteriore questione. Quindi, in particolare, per seguire l'impostazione difensiva, non deve essere indagato se il numero delle pratiche svolte possa valere quale esercizio delle professione.

Esercitare la professione significa svolgere attività che richiede la spendita del titolo professionale e se, per l'iscrizione alla Cassa, non è richiesta alcuna continuità, il presupposto statutario risulta interamente e per ciò solo soddisfatto.

Ogni valutazione in termini quantitativi risulta inconferente.

Prima della riforma, dovendo esaminare e verificare il requisito della continuità, avrebbe avuto senso e significato, indagare come la professione era stata svolta e con che intensità.

Non oggi, dopo che la riforma, ha voluto escludere qualsiasi requisito di valore.

La stessa riforma ha poi eliminato il riferimento alla doppia iscrizione, sicchè non ha alcuna importanza che il geom. C. sia iscritto alla Gestione Separata Inps.

Le argomentazioni sopra riportate potrebbero dirsi già di per sé sufficienti a dimostrare l'infondatezza del ricorso.

Ad ogni buon conto appare opportuno approfondire altro aspetto.

Nello stesso art. 5 già citato, si dispone che l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salva prova contraria da fornire con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.

In conformità al dettato statutario, il 23 gennaio 2003, il Consiglio di amministrazione della Cassa ha emanato la delibera concernente le modalità di comunicazione che poi il successivo 21 marzo 2003 è stata approvata dal Ministero delle Finanze ed il successivo 24 marzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il consiglio di Amministrazione ha previsto che l'interessato, entro 90 giorni dall'approvazione della delibera o al momento dell'iscrizione all'albo compilasse apposita autocertificazione su apposito modulo nel quale doveva essere attestato: -di non esercitare attività professionale anche in via occasionale o sotto forma di consulenza; di non essere titolare di partita iva.

Inoltre, ogni anno doveva essere compilata altra autocertificazione comprovante il mancato percepimento di reddito per lo svolgimento di attività professionale con trasmissione della denuncia dei redditi.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che il geom. C. ha, in data 26 maggio 2003, inoltrato autocertificazione di non esercizio di attività.

Negli anni successivi, ovvero nel 2005, 2006, 2007 e 2008, il geometra ha altresì compilato e trasmesso alla Cassa dichiarazione attestante la mancata denuncia dei redditi aventi natura professionali.

Le relative denunce si riferiscono agli anni precedenti a quelli della dichiarazione, quindi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Nulla è stato dichiarato per l'anno 2008 che è proprio quello a cui si riferisce la cartella di pagamento.

Lo stesso modulo di autocertificazione inoltrato dal ricorrente l'anno precedente, riportava che, il mancato invio della dichiarazione dei redditi entro il termine indicato, comportava l'automatica iscrizione alla Cassa per l'anno di competenza.

Questo giudice conosce che, come da delibera del 31 luglio 2009, gli iscritti all'albo non avrebbero più dovuto produrre il mod. 4/03, ovvero l'autocertificazione relativa al non percepimento di redditi da attività professionale.

Tuttavia, posto che l'attività che oggi si contesta al geom. C. si colloca nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010 e che, fermo restando il venir meno dell'obbligo della seconda autocertificazione relativa al reddito, nella autocertificazione relativa al mancato esercizio della professione, il ricorrente aveva sottoscritto la sua consapevolezza della validità della dichiarazione solo finché non vi fosse esercizio di predetta professione, a far data dal 2008 in avanti il geom. C. non poteva più dirsi nelle condizioni per potersi avvalere di quanto precedentemente sottoscritto.

Invero, come già detto, nel 2008 era già in vigore l'art. 5 statuto Cassa così come riformato e quindi la continuità dell'esercizio non era più requisito indispensabile.

Quindi, il ricorrente, fermo quanto precedentemente dichiarato, avrebbe dovuto provvedere a chiedere l'iscrizione, non potendo ritenersi che la precedente autocertificazione valesse per il periodo a decorrere dal 2008.

Peraltro, seppur con comunicazione del maggio 2009 inoltrata a tutti i collegi, quindi a tutti gli iscritti all'albo, la Cassa ha indicato alcune ipotesi in cui non era possibile procedere all'autocertificazione attestante il non esercizio della professione.

Tra tali ipotesi vi è ricompreso l'uso anche occasionale ed a titolo gratuito del timbro e l'essere amministratore di agenzie immobiliari.

Sulla base delle sole difese di parte ricorrente e della produzione documentale, risulta come per ben sei volte il geom. C. abbia utilizzato il timbro professionale e come la società I. P., di cui lo stesso è amministratore, operi nell'ambito della proprietà immobiliare, ambito nel quale il ricorrente dichiara di essere stato fattivamente impegnato (cfr. pag. 8 del ricorso: redazione contratti).

Per tutte le ragioni sopra illustrate, che si ritiene assorbano ogni ulteriore deduzione, il ricorso va rigettato.

Sussistono eccezionali ragioni, legate alla particolarità della materia, per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) rigetta il ricorso;

2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Milano 15 febbraio 2016.

Il giudice
Dott.ssa S. M. M.